

Pieve di Soligo, 04.02.2020

Circolare n. 1

**OGGETTO: Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 pubblicata nella G.U. n.304 del 30.12.2019). Altre novità del periodo.**

Riportiamo nella tabella sottostante le principali novità di carattere fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2020. Le novità sono tutte già in vigore dal 01/01/2020, salvo quando segnalato; i commi citati sono tutti compresi nell'articolo 1 della legge:

**Indice:**

Regime forfettario .....	pag. 2
Sostituzione del superammortamento e dell'iperammortamento .....	pag. 2
Credito d'imposta per spese per ricerca e sviluppo .....	pag. 3
Veicoli assegnati in uso promiscuo .....	pag. 4
Buoni pasto .....	pag. 4
Conferma detrazioni edilizie .....	pag. 5
Bonus facciate .....	pag. 5
Rivalutazione terreni e partecipazioni .....	pag. 5
Rivalutazione beni d'impresa .....	pag. 5
Imposta sostitutiva sulla cessione di immobili .....	pag. 6
Estromissione immobile ditta individuale .....	pag. 6
Ripristino ACE .....	pag. 6
Deduzione dell'IMU su immobili strumentali.....	pag. 6
Esenzioni per agricoltori.....	pag. 6
Superammortamento per agricoltori .....	pag. 6
Florovivaisti .....	pag. 6
Nuova IMU .....	pag. 6
Proroga agevolazioni; nuove agevolazioni .....	pag. 7
Modifica criteri per detrazioni in dichiarazione dei redditi.....	pag. 8
Pagamento spese detrazioni con strumenti tracciabili .....	pag. 8
Bonus bebè e asili nido.....	pag. 9
Cedolare secca .....	pag. 9
Novità decreto fiscale.....	pag. 9
Aliquota 4% auto disabili	
Esterometro	
Nuovi termini 730/CU	
Altre novità e informazioni.....	pag. 9
Dichiarazioni d'intento	
Scontrini telematici	
Fatture cumulative per servizi	
Novità Co.Na.I.	
Saggio interessi legali 2020	

<p>Regime forfettario - novità</p>	<p>Il regime forfettario viene modificato, in riferimento alle seguenti nuove regole e restrizioni <b>per potervi rientrare dall'anno 2020</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si deve superare il limite di € 65.000 di ricavi o compensi percepiti nell'esercizio precedente, eventualmente ragguagliati ad anno;</li> <li>• non si deve aver sostenuto nell'anno precedente, costi superiori a € 20.000 per lavoro accessorio, per lavoro dipendenti o per collaborazioni;</li> <li>• non si deve aver percepito, nell'anno precedente, redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati, superiori a € 30.000; questo obbligo viene superato se il rapporto di lavoro è cessato nell'esercizio precedente.</li> </ul> <p>Restano immutate le percentuali di riduzione forfettaria dei costi, per le varie attività, e l'aliquota fissa (15%) su cui calcolare l'imposta.</p> <p>Viene inoltre introdotta una novità in base alla quale, il reddito da attività forfettaria sarà considerato, assieme ad altri redditi (cumulo), per la spettanza di deduzioni e detrazioni o altri benefici che abbiano come parametro il reddito del contribuente.</p> <p>Restano in vigore i <b>divieti</b>, che non permettono l'applicazione del regime forfettario, relativi:</p> <p>a) alla partecipazione del contribuente, nello stesso anno in cui si applica il regime forfettario, a società di persone, associazioni o imprese familiari;</p> <p>b) al controllo diretto o indiretto, da parte del contribuente forfettario, di società a responsabilità limitata che esercitino una attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente forfettario (questa causa di esclusione non si applica se, nel caso il forfettario fatturi alla s.r.l. le proprie prestazioni, la stessa s.r.l. non deduce i costi relativi a tali fatture);</p> <p>c) al fatto che, nell'esercizio di applicazione del forfait, l'attività sia stata esercitata in maniera prevalente (cioè superiore al 50% del fatturato) nei confronti del datore di lavoro attuale o di quello con cui vi erano stati rapporti di lavoro nei due periodi d'imposta precedenti.</p> <p>Viene anche introdotto un regime "premierale" per i forfettari che emetteranno fatture <u>solamente in formato elettronico</u>, prevedendo per essi un termine di decadenza ridotto, per la notificazione degli avvisi di accertamento, a quattro anni rispetto ai cinque anni ordinari.</p> <p>Si informa infine che viene definitivamente soppressa la previsione di un regime forfettario, con aliquota al 20%, per i contribuenti con ricavi o compensi compresi fra € 65.001 ed € 100.000, regime comunque mai entrato in vigore.</p>	<p>c. 692 e 691</p>
<p>Sostituzione del superammortamento e dell'iperammortamento con una nuova agevolazione (credito d'imposta)</p>	<p><b>Non</b> vengono più prorogati, per il 2020, i due incentivi del superammortamento e dell'iperammortamento; in sostituzione degli stessi, viene introdotta, una nuova agevolazione con la concessione di un <u>credito d'imposta</u>, non tassabile, per l'acquisto di beni strumentali e di beni immateriali, calcolato con le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beni materiali con le caratteristiche dell'"ex superammortamento": 6% del costo d'acquisto (in caso di leasing, il costo è quello sostenuto dal concedente)</li> <li>• beni materiali con le caratteristiche "ex iperammortamento" (compresi quindi nell'allegato A alla L.232/2016 ed interconnessi al sistema aziendale): 40% del costo (in caso di leasing, il costo è quello sostenuto dal concedente) fino ad un costo di € 2.500.000; 20% per importi superiori.</li> <li>• beni immateriali (compresi nell'allegato B alla L. 232/2016): 15% del costo; va confermato o meno dall'Agenzia il precedente requisito agevolativo dei beni immateriali, di cui potevano usufruire solo i soggetti che usufruivano contestualmente dell'iperammortamento.</li> </ul> <p>Vengono escluse dall'agevolazione le stesse tipologie di beni che erano già escluse in precedenza, come ad esempio le autovetture ed i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%.</p> <p>La nuova agevolazione vale per gli acquisti di beni nuovi (anche da parte di imprese agricole e di contribuenti forfettari), effettuati nel corso del 2020 (oppure consegnati entro il 30/06/2021 se è stato pagato un acconto del 20% entro il 31/12/2020) e sempre se l'ordine è stato accettato dal fornitore entro la stessa data.</p> <p>I beni agevolati devono essere collocati all'interno del territorio italiano.</p> <p>Il credito d'imposta si potrà utilizzare in compensazione orizzontale, a partire dall'esercizio successivo a quello di contabilizzazione, in 5 rate annuali uguali (3 rate per i beni immateriali).</p>	<p>c. 185/197</p>

	<p>Se i beni vengono ceduti (o portati all'estero) entro i primi due esercizi dall'acquisto, l'agevolazione non può essere utilizzata e, se già fruita, va riversata. Ciò si può evitare solo acquisendo un nuovo bene sostituivo nello stesso esercizio di quello venduto o trasferito all'estero, con le eventuali differenze dovute al diverso costo del bene rispetto a quello dismesso o trasferito.</p> <p>Si ricorda infine che i beni acquistati/consegnati nel 2020, a seguito di un acconto del 20% pagato entro il 31/12/2019, seguono le vecchie regole del superammortamento/iperammortamento e non sono agevolabili con il nuovo credito d'imposta.</p> <p>Gli ulteriori requisiti e procedure per poter fruire del credito d'imposta sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sulla fattura di acquisto del bene strumentale dovranno essere riportati gli estremi della legge di bilancio 2020 (art. 1 commi da 184 a 194). Inoltre per i beni "ex iperammortizzabili" di importo inferiore a € 300.000 euro dovrà essere compilata una autocertificazione dell'imprenditore che attesti la conformità delle caratteristiche tecniche e la relativa interconnessione; per i beni di importo superiore a € 300.000, tali caratteristiche <u>dovranno essere dichiarate in una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.</u></li> <li>dovranno essere rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</li> <li>i contribuenti che usufruiranno del credito d'imposta per l'acquisto dei beni "ex iperammortizzabili", dovranno inviare al Ministero dello Sviluppo una comunicazione ai fini statistici, le cui caratteristiche verranno definite da un apposito decreto.</li> </ol> <p>Si informa infine che, anche a seguito di una risposta dell'Agenzia Entrate al Forum dei commercialisti appena svolto a Milano, le agevolazioni in oggetto (6% e 40%) sono dedicate alle imprese; i professionisti potranno usufruire invece solo di quella ordinaria del 6% ("ex superammortamento").</p>	
<p>Credito d'imposta per spese per ricerca e sviluppo e per innovazione tecnologica, sostenute da imprese di qualsiasi tipologia</p>	<p>Viene introdotto un credito d'imposta per spese sostenute per <u>attività di ricerca e sviluppo</u>, le quali consistono in attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Il credito d'imposta è pari al 12% su una base di calcolo che viene ricavata, sostanzialmente, con gli stessi criteri sotto indicati per il <u>credito d'imposta per innovazione tecnologica</u>.</p> <p>Viene inoltre introdotto un nuovo credito d'imposta <u>per le spese sostenute, relative ad attività di innovazione tecnologica</u> (diverse da quelle per le quali si può fruire del credito per spese in ricerca e sviluppo suesposto), <u>finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati</u>. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di "routine" per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.</p> <p>La stessa tipologia di credito d'imposta concesso per lo svolgimento di <u>attività di innovazione tecnologica</u>, segue le stesse regole predette e viene concessa anche per spese relative ad attività di <b>design e ideazione estetica</b> svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al <b>6%</b> (elevata al <b>10%</b> se le attività sono finalizzate alla transizione ecologica e alla innovazione digitale, oppure se relative al design e all'ideazione estetica), e viene calcolato sulla base dei seguenti elementi:</p>	<p>c. 196/206 Attuazione con decreto del Mise</p>

	<p>a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, <u>direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica</u> svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni</p> <p>b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice ed altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota; tali spese concorrono al massimo per una percentuale del 30% rispetto al costo del personale di cui al punto precedente;</p> <p>c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte di un soggetto terzo (che sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo), delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta;</p> <p>d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, inerenti alle attività di innovazione tecnologica, affidati a soggetti residenti in Italia o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo; tali spese concorrono per un massimo del 20% rispetto al costo del personale di cui al punto a);</p> <p>e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese per personale di cui al punto a), ovvero del 30% delle spese di cui al punto c)</p> <p><u>Con un decreto del Mise, da pubblicare entro inizio marzo, verranno specificate le attività agevolabili (per tutte le tipologie di credito d'imposta descritte) e verranno individuate le finalità di "transizione ecologica" e di "innovazione digitale".</u></p>	
Veicoli assegnati in uso promiscuo a dipendenti ed amministratori	<p><b>Per i contratti stipulati dal 01/07/2020</b>, variano le percentuali con cui viene tassato il fringe benefit (compenso in natura pari ad una <u>percentuale</u> rispetto al costo per la percorrenza convenzionale ACI di 15.000 km annui, riferito ad un certo veicolo), in capo al dipendente/amministratore a cui l'azienda assegna un veicolo in uso promiscuo:</p> <p>a) <b>25%</b> del fringe benefit per veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> fino a 60 g/km</p> <p>b) <b>30%</b> del fringe benefit per veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> oltre 60 g/km e fino a 160 g/km</p> <p>c) <b>40%</b> del fringe benefit per veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> oltre 160 g/km e fino a 190 g/km (questa percentuale verrà elevata al 50% dal 2021)</p> <p>d) <b>50%</b> del fringe benefit per veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> oltre 190 g/km (questa percentuale verrà elevata al 60% dal 2021)</p> <p><u>Per tutti i contratti già in essere e per quelli stipulati entro il 30/06/2020 resterà in vigore la precedente percentuale del 30%, indipendentemente dalla tipologia di veicolo concesso.</u></p> <p>Rimarranno invariate, per tutti i contratti sia vecchi che nuovi, le percentuali di deduzione dei costi per l'azienda, relativi all'acquisto ed alla manutenzione del veicolo (pari, ad esempio, al 70% in caso di autovettura assegnata al dipendente).</p>	c. 632/633
Buoni pasto	<p>I buoni pasto cartacei vengono penalizzati, da un punto di vista della tassazione in capo al dipendente, rispetto ai buoni elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I buoni cartacei saranno esenti da tassazione fino all'importo giornaliero di € 4 (prima erano esenti per € 5,29);</li> <li>• I buoni elettronici saranno esenti da tassazione fino all'importo giornaliero di € 8,00 (in precedenza erano esenti per € 7,00).</li> </ul> <p>La novità non tocca i buoni pasto assegnati agli addetti: ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; per costoro resta in vigore il tetto precedente (€ 5,24).</p>	c. 677
Conferma detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico, sismabonus, bonus	<p>Vengono riconfermate anche per il 2020 tutte le agevolazioni (detrazioni) relative ai lavori su immobili, con le stesse regole e percentuali già in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- detrazioni per ristrutturazioni (50%)</li> <li>- detrazioni per bonus energetico (50%-65%)</li> <li>- detrazioni per bonus mobili (50%)</li> </ul>	c. 175

mobili e bonus verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- detrazioni per bonus verde (36%); <i>questa agevolazione viene prorogata dal decreto milleproroghe (D.L. 162/2019)</i></li> <li>- detrazioni per sismabonus</li> </ul>	
"Bonus facciate"	<p>Viene concessa alle persone fisiche (si attende conferma che la stessa possa essere applicata anche dalle persone giuridiche, per immobili strumentali), una detrazione (in dieci rate annuali di stesso importo) pari al 90% delle spese documentate (<u>non viene fissato un limite di spesa</u>), sostenute nell'anno 2020, per interventi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna), finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli <b>edifici esistenti ubicati in zona A o B</b>, come specificate all'art. 2 del DM 1444/1968:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi</li> <li>• Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq</li> </ul> <p>Ai fini di verificare se il proprio immobile ricade nelle due zone in questione, è necessario informarsi presso l'ufficio tecnico comunale o, se presente, scaricare dal sito internet del proprio Comune la mappa (PGT, piano di governo del territorio) della classificazione in zone del territorio comunale.</p> <p>Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, dovranno rispettare i parametri di prestazione energetica degli edifici e di trasmittanza termica.</p> <p>Viene inoltre previsto che la tipologia di lavori agevolabili può solo riguardare le strutture opache della facciata (le pareti), i balconi o gli ornamenti ed i fregi; sono quindi esclusi, ad esempio, gli infissi, gli impianti e le grondaie.</p> <p>Sono infine ripresi gli stessi obblighi documentali e le procedure delle altre agevolazioni quali ad esempio l'obbligo di pagare le spese mediante bonifico "parlante".</p>	c. 219/222
Rivalutazione terreni e partecipazioni	<p>Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di affrancare il valore di terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate, detenuti al 01/01/2020 da soggetti persone fisiche non imprenditori; la perizia giurata ed il versamento dell'imposta vanno effettuati entro il 30/06/2020. L'aliquota unificata dell'imposta sostitutiva, sia per le partecipazioni che per i terreni, è fissata all'11%.</p>	c. 693, 694
Rivalutazione dei beni d'impresa	<p>Viene riproposta la possibilità, per le società di capitali (spa, srl, ecc.), di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione va effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2018 deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il <u>versamento di un'imposta sostitutiva</u> delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.</p> <p>Inoltre, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato (si può cioè evitare che la riserva da rivalutazione iscritta al passivo venga gravata da imposte quando sarà distribuita) in tutto o in parte, versando l'importo dell'imposta sostitutiva pari al 10%.</p> <p>I versamenti predetti devono essere effettuati (e sono dilazionabili fino ad un massimo di 3 rate annuali o di sei rate annuali se l'importo complessivo è superiore a 3 milioni di euro) entro la scadenza di versamento del saldo delle imposte sui redditi</p>	c. 696-699

	relativo all'esercizio per cui viene eseguita la rivalutazione (e così ogni anno successivo, per le rate seguenti); tali importi possono essere compensati.	
Imposta sostitutiva sulla cessione di immobili entro i 5 anni	In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, <u>su richiesta del venditore al notaio</u> , sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, con un'aliquota del 26%.	c. 695
Estromissione dell'immobile strumentale dall'impresa individuale	Viene riproposta anche per il 2020 la possibilità di estromettere l'immobile strumentale, per natura o per destinazione, dell'imprenditore individuale (sia in contabilità ordinaria che semplificata), posseduto al 31/10/2019, versando un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza derivante dall'estromissione (valore normale del bene, sottratto del costo fiscalmente riconosciuto al netto delle quote di ammortamento). L'estromissione va effettuata dal 01/01/2020 al 31/05/2020 e l'imposta va versata in due rate: la prima, pari al 60% del totale, entro il 30/11/2020 e la restante entro il 30/06/2021.	c. 690
Ripristino dell'ACE già dal 2019	Viene ripristinata l'ACE (aiuto alla crescita economica) con decorrenza 2019. Essa consiste in una agevolazione per le imprese (società e imprese individuali), per favorire il rafforzamento del patrimonio aziendale, mediante una deduzione dal reddito imponibile di un importo calcolato, sugli incrementi di capitale avvenuti dal 2010, in base ad una percentuale (coefficiente di remunerazione). Il coefficiente di remunerazione previsto dalla legge di Bilancio, a partire dal 2020, è fissato all'1,3%.	c. 287
Deduzione dell'IMU su immobili strumentali, per il reddito d'impresa e di lavoro autonomo	Viene progressivamente aumentata, a partire dal 2020, la percentuale di deduzione dell'IMU per gli immobili strumentali, secondo la seguente tabella: <ul style="list-style-type: none"> <li>• anno 2019: viene confermata la percentuale del 50%</li> <li>• anno 2020 e 2021: 60%</li> <li>• dal 2022 in poi: 100%</li> </ul> L'IMU resta invece indeducibile ai fini Irap.	c. 4-5; 772/773
Esenzione irpef ed IMU per gli agricoltori	Viene estesa anche al 2020 un'esenzione Irpef dei redditi fondiari dominicali e agrari dei terreni posseduti <u>dei coltivatori diretti e IAP</u> , iscritti nella previdenza agricola, a condizione che essi siano iscritti alla previdenza agricola. L'agevolazione si riferisce solo ai coltivatori diretti ed alle società semplici. Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento. Per l'esenzione IMU, si veda il paragrafo dedicato alla "nuova IMU" nelle pagine seguenti.	c. 183
"Superammortamento" per gli agricoltori	Viene previsto, per i tre anni 2020/2021/2022, un ammortamento maggiorato del 20% per investimenti in nuovi impianti di colture arboree (esempio: vite, olivo, pero, melo, pesco, agrumi) effettuati da imprenditori agricoli, ad esclusione delle spese per l'acquisto dei terreni.	c. 509
Florovivaisti	Viene introdotto un nuovo regime agevolato per gli imprenditori florovivaisti (persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali): per l'attività di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da imprenditori agricoli florovivaistici, e forniti da altri imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 5 per cento.	c. 225
Nuova IMU	A decorrere dal 2020, viene abolita la TASI e viene riformata l'IMU. La TARI (tassa sui rifiuti) rimane invariata. Innanzitutto rimangono invariate alcune regole della "vecchia" IMU: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'abitazione principale (non di lusso) resta esente da IMU e le sue pertinenze in numero di una per tipologia (C/2, C/6, C/7);</li> <li>- l'imposta fa capo al proprietario e al titolare di diritti reali (usufruttuario, diritto d'uso, abitazione, ecc.)</li> <li>- restano esenti dall'imposta l'inquilino, il nudo proprietario, il comodatario</li> <li>- sono soggetti ad IMU i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli (restano esenti i terreni agricoli detenuti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali-IAP e quelli, fra gli altri, ricadenti in aree montane o di collina)</li> <li>- NON sono soggetti ad IMU i fabbricati in corso di costruzione/ricostruzione e quelli per i quali sono in corso lavori di restauro, risanamento ristrutturazione; per tali immobili si pagherà IMU calcolata sull'area edificabile;</li> </ul>	c. 738/783

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La metodologia di calcolo dell'imposta rimane la stessa della "vecchia IMU": rendita rivalutata per gli immobili, valore venale per le aree fabbricabili, reddito dominicale rivalutato;</li> <li>- l'IMU sostituisce l'Irpef e le addizionali dovute sui redditi fondiari di immobili non locati.</li> </ul> <p>Le aliquote IMU vengono fissate in un'aliquota base, modificabile da ogni Comune con un tetto minimo ed un tetto massimo, secondo la tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="363 360 1265 629"> <thead> <tr> <th><i>Tipologia immobile</i></th> <th><i>Aliquota base</i></th> <th><i>Tetto minimo</i></th> <th><i>Tetto massimo</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abitaz. principale</td> <td>0,5%</td> <td>0</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>Fabbricati rurali strumentali</td> <td>0,1%</td> <td>0</td> <td>0,1%</td> </tr> <tr> <td>Immobili merce</td> <td>0,1%</td> <td>0</td> <td>0,35%</td> </tr> <tr> <td>Terreni agricoli</td> <td>0,76%</td> <td>0</td> <td>1,06%</td> </tr> <tr> <td>Immobili produttivi "D"</td> <td>0,86%</td> <td>0,76%</td> <td>1,06%</td> </tr> <tr> <td>Altri immobili</td> <td>0,86%</td> <td>0</td> <td>1,06%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si segnala che i Comuni possono, per il fatto che la TASI è stata soppressa, aumentare l'aliquota sopra riportata per gli "altri immobili" (1,06%) fino al 1,14%, ma solo di un importo pari alla maggiorazione TASI già decisa per il 2015 e solo se confermata sino al 2019. Dal 2021, i Comuni potranno solo diminuire la maggiorazione IMU e non aumentarla. Sempre dal 2021, i Comuni potranno variare le aliquote fissate dalla legge di bilancio, per le tipologie di immobili che saranno indicate da un apposito Decreto.</p> <p>Dal 2022 saranno esenti IMU gli immobili merci delle imprese edili (costruiti dalle stesse e destinati alla vendita e nel frattempo non locati); fino al 2021 l'aliquota per tali immobili è pari allo 0,1%, aumentabile dai Comuni fino allo 0,25% i quali possono in alternativa ridurla fino ad azzerarla.</p> <p>Viene specificato che il possesso dell'immobile in un mese, ai fini del computo dell'IMU del mese in cui l'immobile viene venduto, è calcolato in base alla circostanza del possesso dell'immobile per la maggior parte dei giorni di cui è composto il mese: ad esempio, il mese di marzo, composto da 31, giorni viene computato ai fini IMU a chi ne ha avuto il possesso per almeno 16 giorni. Inoltre, si computa in capo all'acquirente il giorno di trasferimento del possesso; se i giorni di possesso sono gli stessi per cedente ed acquirente, l'intero mese è computato ai fini IMU all'acquirente.</p> <p>I termini e modalità di versamento della "nuova IMU" sono gli stessi della versione precedente: 16 giugno (versando l'imposta del primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno prima) e 16 dicembre (a saldo, applicando le aliquote dell'anno in corso). Per l'anno 2020 la rata del 16 giugno è pari alla metà dell'intera IMU+TASI versata nel 2019.</p> <p>Per gli enti non commerciali, l'IMU va versata in tre rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre, ognuna pari al 50% di quanto versato l'anno precedente; la terza, a saldo, entro il 16 giugno dell'anno successivo applicando le aliquote dell'anno di riferimento. Per l'anno 2020 le due rate sono pari ciascuna alla metà dell'intera IMU+TASI versata nel 2019.</p> <p>Il versamento va effettuato con F24, bollettino postale oppure telematicamente, secondo procedimenti che saranno fissati da un decreto che verrà pubblicato.</p> <p>La dichiarazione IMU va presentata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute delle variazioni nel possesso degli immobili; un apposito decreto fisserà i casi per i quali va presentata ed il nuovo modello da utilizzare, che sostituirà l'attuale (il quale va utilizzato fino alla pubblicazione del nuovo modello).</p>	<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota base</i>	<i>Tetto minimo</i>	<i>Tetto massimo</i>	Abitaz. principale	0,5%	0	0,6%	Fabbricati rurali strumentali	0,1%	0	0,1%	Immobili merce	0,1%	0	0,35%	Terreni agricoli	0,76%	0	1,06%	Immobili produttivi "D"	0,86%	0,76%	1,06%	Altri immobili	0,86%	0	1,06%	
<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota base</i>	<i>Tetto minimo</i>	<i>Tetto massimo</i>																											
Abitaz. principale	0,5%	0	0,6%																											
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	0	0,1%																											
Immobili merce	0,1%	0	0,35%																											
Terreni agricoli	0,76%	0	1,06%																											
Immobili produttivi "D"	0,86%	0,76%	1,06%																											
Altri immobili	0,86%	0	1,06%																											
Proroga agevolazioni	<p>Vengono prorogate le seguenti agevolazioni per il 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Credito d'imposta (differenziato in base alla grandezza dell'azienda) per spese di formazione 4.0 per tutte le imprese in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>• Sport bonus, relativo ad un credito d'imposta del 65% per erogazioni liberali volte alla manutenzione od al restauro di impianti sportivi o per la realizzazione di nuovi impianti; ne usufruiscono persone fisiche, enti non commerciali ed imprese.</li> </ul>	<p>c. 210/217 c. 177/179 c. 300 c. 226/229 c. 123</p>																												

Nuove agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Credito d'imposta del 30% per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali</li> <li>• Legge Sabatini: viene rifinanziata per gli anni 2020/2025</li> </ul> <p>Viene prevista un'agevolazione per investimenti innovativi (materiali ed immateriali) delle imprese agricole; questa agevolazione è soggetta all'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale.</p>	
Modifiche ai criteri per usufruire degli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi	<p>A far data dal 01/01/2020, molte delle detrazioni di cui all'art. 15 del DPR 917/86 (spese assicurazioni morte o invalidità, spese veterinarie, spese funebri, spese per corsi universitari, ecc.) verranno parametrate al reddito complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spettano per l'intero importo se il reddito complessivo non supera € 120.000;</li> <li>- <u>spettano in percentuale ridotta</u><sup>1</sup> se il reddito complessivo supera € 120.000 ma non supera € 240.000;</li> <li>- <u>non spettano</u> se il reddito complessivo superiore a € 240.000.</li> </ul> <p><b>Non rientrano</b> nelle limitazioni precedenti, e quindi saranno sempre detraibili per intero, <u>le spese sanitarie, gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari e gli interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale.</u></p>	c. 629
Pagamento con strumenti tracciabili delle spese per cui si usufruisce delle detrazioni del 19% in dichiarazione dei redditi	<p>La legge di bilancio ha disposto che dall'01/01/2020, <u>il pagamento delle spese e degli oneri per i quali si può usufruire delle detrazioni del 19% nella dichiarazione dei redditi, venga effettuato solamente con strumenti tracciabili</u> (bonifico, bancomat, carta di credito, carta di debito, carta prepagata, assegno, ecc.), pena il venir meno della possibilità della detrazione stessa. <u>Si ricorda che è ancora possibile pagare in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.</u></p> <p>Riportiamo l'elenco delle principali spese che dovranno essere sostenute solo con strumenti tracciabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per prestazioni sanitarie non comprese fra quelle esentate, sopra indicate (esempio: visite a pagamento dei medici di famiglia o di medici specialisti liberi professionisti (psicologi, dentisti, odontoiatri, oculisti ecc.);</li> <li>• spese veterinarie;</li> <li>• spese funebri;</li> <li>• spese per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica;</li> <li>• premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente;</li> <li>• erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale;</li> <li>• spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;</li> <li>• spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede;</li> <li>• spese per gli addetti all'assistenza delle persone non autosufficienti;</li> <li>• spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;</li> <li>• spese per asili nido;</li> <li>• spese per affitto di terreni agricoli ai giovani.</li> </ul> <p>E' necessario quindi conservare, oltre alla prova del sostenimento della spesa (scontrino, fattura) anche il documento che attesti il pagamento mediante strumento tracciabile (ricevuta bancomat, estratto conto carta di credito o del conto corrente).</p>	c. 679
Bonus bebè e asilo nido	<p>Viene prorogato anche al 2020 il cosiddetto "bonus bebè", riconosciuto per ogni figlio nato o adottato nel 2020 e fino al compimento del primo anno di età o di adozione. Si tratta di un importo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 160 mensili per nuclei con ISEE inferiore a € 7.000</li> <li>• € 120 mensili per nuclei con ISEE fra € 7.000 e € 40.000</li> <li>• € 80 mensili per nuclei con ISEE superiore a € 40.000</li> </ul>	c. 340/341; 343/344

<sup>1</sup> così calcolata: rapporto tra: l'importo di € 240.000 diminuito del reddito complessivo, e € 120.000.

	<p>Gli importi indicati vengono aumentati del 20% se trattasi di figlio successivo al primo.</p> <p>Per quanto riguarda il “bonus asilo nido”, viene prorogato senza termine (inizialmente doveva limitarsi al triennio 2019/2021) nell’importo annuo di € 1.500; dal 2020 sarà aumentato di € 1.500 per nuclei familiari con ISEE inferiore a € 25.000, e di € 1.000 per nuclei familiari con ISEE fra € 25.000 e 40.000.</p>	
Cedolare secca per locazioni abitative non in regime di impresa	L’aliquota della cedolare secca per locazioni in Comuni con carenze di abitazioni e stipulate a canone concordato, viene ridotta dal 15% al 10% anche per gli anni 2020 e seguenti. Rimane ferma invece l’aliquota del 21% per le locazioni abitative “ordinarie”.	c. 6

#### NOVITA' DEL DECRETO FISCALE (D.L. 124/2019)

Aliquota del 4% sulla vendita di auto per disabili	Viene estesa l’aliquota del 4% per l’acquisto di autovetture da parte dei disabili e dai loro familiari, anche alle auto ibride ed elettriche; i limiti di cilindrata o di potenza del veicolo, entro cui si può avere l’agevolazione, sono i seguenti: cilindrata fino a 2.000cc se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.	Art. 53-bis
Esterometro	Ricordiamo che l’esterometro, a decorrere dal 2020, dovrà essere inviato non più mensilmente ma <b>trimestralmente</b> , entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Il primo invio sarà quindi quello del primo trimestre 2020, da effettuare entro il 30/04/2020.	Art. 16
Nuovi termini di presentazione del modello 730, delle certificazioni uniche (CU) e della dichiarazione precompilata	<p>Con decorrenza 2021, i termini per la consegna della Certificazione Unica (CU) passano dal 31 marzo al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte (quindi la novità si applica per le somme corrisposte nel 2020). Sempre con stessa decorrenza 2021, il termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle CU, ai fini della precompilata, viene spostato dal 7 al 16 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme. In pari data va comunicato da parte del sostituto d’imposta la “sede telematica” per la ricezione dei conguagli a seguito della liquidazione dei modelli 730.</p> <p>Resta invece il vecchio termine (31 marzo) per l’invio delle CU non soggette alla precompilata (relative ai redditi di lavoro autonomo o per provvigioni).</p> <p>La presentazione del modello 730 può essere effettuata, <u>con decorrenza 2021</u> (ovvero per i dati relativi all’anno 2020), <b>con un’unica scadenza, il 30 settembre</b> dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati della dichiarazione, sia se il 730 viene presentato al proprio sostituto d’imposta, che ad un CAF e anche se viene presentato direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata nel sito internet dell’Agenzia Entrate (previa iscrizione a Fisconline o mediante SPID).</p> <p>Per l’anno 2020 (dichiarazioni relative al 2019) rimangono quindi in vigore i termini attuali, ovvero il 7 luglio se il 730 viene consegnato al sostituto d’imposta e il 23 luglio se viene consegnato ad un CAF o direttamente dal contribuente mediante la precompilata telematica.</p>	Art. 16-bis

#### ALTRE NOVITA' E INFORMAZIONI

Dichiarazioni d’intento	<p>Ricordiamo che il “decreto crescita” (D.L. 34/2019), ha variato, <b>con decorrenza 2020</b>, alcune regole per l’emissione della dichiarazione d’intento e per l’emissione della successiva fattura in esenzione iva; le novità sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ non vi è più l’obbligo per l’esportatore abituale di consegnare o inviare al fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di trasmissione telematica della stessa rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;</li> <li>➤ nelle fatture emesse (o nelle dichiarazioni doganali) a seguito di dichiarazione d’intento, vanno inseriti gli estremi del protocollo della dichiarazione di intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (e non più gli estremi - numero e data - della stessa dichiarazione);</li> <li>➤ non è più necessario numerare progressivamente e annotare in un registro le dichiarazioni di intento;</li> </ul>	Art. 12-septies
-------------------------	---	-----------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ non vi è più obbligo, per il fornitore, di riportare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, nella dichiarazione annuale iva;</li> <li>➤ vengono inasprite le sanzioni amministrative, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Si segnala tuttavia che doveva essere emanato un provvedimento per definire le modalità operative di queste novità, provvedimento che però non è stato ancora pubblicato. Finché dunque lo stesso non sarà emanato, si consiglia di continuare con le stesse regole seguite fino al 2019, con l'aggiunta dell'indicazione in fattura degli estremi telematici della dichiarazione d'intento (e non del numero e data) come sopra indicato.</p>			
Invio non corretto dei corrispettivi dal registratore di cassa telematico	L'Agenzia Entrate informa che, in caso di non corretto invio (anomalia) dei corrispettivi da parte del registratore di cassa telematico, è necessario entrare nel sito "Fatture e Corrispettivi", sezione "Consultazione/Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi", poi link "Ricevute file corrispettivi telematici" e cercare il corrispettivo giornaliero errato mediante i filtri; nella riga trovata del corrispettivo in oggetto, compare la scritta "ANOMALO": va cliccato il quadrato celeste a destra e nella pagina che si apre va messo il flag su "Trasmissione anomala" compilando il campo di testo "motivazione". L'Agenzia ricorda infine che sarà necessario chiamare l'installatore per modificare le impostazioni del registratore telematico e, comunque, liquidare correttamente l'imposta.	Faq Ag. Entrate 17/01/2020 (sito Fatture e Corrispettivi/Info e Assistenza/Faq)		
Scontrini elettronici (documento commerciale) per chi utilizza la procedura web, alternativa al registratore di cassa telematico (RT)	In una risposta alle domande dei Commercialisti, viene precisato che il contribuente <b>che utilizza la procedura web</b> (e non il registratore telematico) per la registrazione dei corrispettivi telematici, deve emettere il documento commerciale (ex scontrino) <u>solo mediante tale procedura web</u> (non quindi compilando manualmente un documento su un foglio cartaceo), la quale consentirà contemporaneamente anche di inviare il corrispettivo. Nel corso dei vari passaggi, infatti, verrà prodotto un documento commerciale che può essere stampato (o salvato in formato pdf) da consegnare/inviare al cliente.	Risposta dell'Ag. Entrate alle domande dei Commercialisti 14/01/2020		
Fattura "cumulativa" immediata o differita, per prestazioni di servizi svolte in un mese verso lo stesso cliente	Segnaliamo, in tema di fatturazione "cumulativa" mensile per <u>prestazioni di servizi</u> , svolte in un mese e per lo stesso committente, una risposta/chiarimento ad un interpello dell'Agenzia Entrate, che fa la distinzione fra: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <u>fattura "cumulativa" immediata</u> (è una fattura emessa a fine mese per una serie di prestazioni per le quali <u>non si è ancora ricevuto il pagamento</u>) e va inviata entro 12 giorni;</li> <li>b) <u>fattura "cumulativa" differita</u> (è una fattura per prestazioni di servizi svolte nel mese e per le quali si è <u>già ricevuto il pagamento</u>); <u>va inviata entro il giorno 15 del mese successivo</u>.</li> </ul>	Interpello n. 8/2020		
Documentazione a supporto dell'esecuzione della prestazione (ddt o altra documentazione)	Sempre nell'interpello citato, l'Agenzia afferma che la documentazione che attesta l'esecuzione dell'operazione (DDT per consegna merce, oppure la lettera di vettura per un trasporto, oppure un elenco riepilogativo dei trasporti/servizi effettuati nel mese), <u>ed i cui estremi vengono citati nella fattura</u> , possono <u>non essere allegati</u> alla fattura elettronica ma devono comunque essere conservati in formato cartaceo oppure mediante conservazione a norma.			
Novità Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi)	Riepiloghiamo le principali novità riguardanti il Co.Na.I. per il 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono state alzate le soglie di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione relativa al contributo (€ 200 per la procedura semplificata e € 100 per la procedura ordinaria) e di invio annuale della stessa dichiarazione, quando dovuta avendo superato la soglia di esenzione (oltre € 200 e fino a € 2.000 per la procedura semplificata e oltre € 100 e fino a € 2.000 per la procedura ordinaria)</li> <li>• per quanto riguarda la dichiarazione da inviare in caso di importazione di merci imballate, è stata introdotta una nuova procedura forfettaria per le aziende con meno di € 2.000.000 di fatturato; tale procedura si affianca a quelle già presenti. La nuova procedura prevede il pagamento di un importo fisso a seconda del fatturato dell'azienda nell'anno precedente secondo la seguente tabella:</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Fatturato anno precedente</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Importo</i></td> </tr> </table>	<i>Fatturato anno precedente</i>	<i>Importo</i>	Sito internet Co.Na.I.
<i>Fatturato anno precedente</i>	<i>Importo</i>			

	Fino a € 200.000	esente	
	Oltre € 200.000 e fino a € 500.000	€ 250	
	Oltre € 500.000 e fino a € 1.000.000	€ 500	
	Oltre € 1.000.000 e fino a € 1.500.000	€ 750	
	Oltre € 1.500.000 e fino a € 2.000.000	€ 1.000	
	Ricordiamo che tutte le novità e le procedure da seguire sono consultabili sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> ; alla sezione "download documenti" è possibile scaricare la guida e la modulistica, in corso di aggiornamento per il 2020.		
Saggio interessi legali 2020	Gli interessi legali nel 2020 sono fissati allo 0,05% su base annuale.		D.M. 12/12/2019
Brexit	Con il 31 gennaio 2020 il Regno Unito lascia ufficialmente l'Unione Europea, ma <u>fino al 31 dicembre 2020</u> ci sarà un periodo di transizione, durante il quale sarà ancora in vigore la legislazione comunitaria. Il periodo transitorio sarà necessario per negoziare un accordo di libero scambio che regoli le future relazioni commerciali tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Fino ad allora, pertanto, non ci saranno variazioni sull'operatività.		Brexit Withdrawal Agreement (accordo di recesso sulla Brexit)

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. Studioconsulenza